



**TRIBUNALE DI PALMI**  
**Sezione Civile**

**R.G. n. 1338/2021**

All'udienza del 17 Ottobre 2023, innanzi al Gop Maria Domenica Romeo sono comparsi:

Per l'attore, l'avv. [REDACTED], per delega dell'avv. [REDACTED];

Per la convenuta, [REDACTED] l'avv. [REDACTED], per delega dell'avv. [REDACTED].

I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti e verbali ed alle note conclusionali e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione;

L'avv. [REDACTED], insiste, nella revoca dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui non ammette CTU contabile, così per come richiesto in atti e verbali di causa.

**Il Giudice**

Invitate le parti alla discussione orale, si ritira in camera di consiglio per deliberare, all'esito, decide la causa come da dispositivo e motivi contestuali ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

*Il GOP*

*Avv. Maria D. Romeo*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PALMI**

In composizione monocratica, in persona del GOP Avv. Maria Domenica Romeo all'udienza del 17 Ottobre 2023, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,36, ha emesso e dato lettura della seguente,

**SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.**

*Nella causa iscritta al n. R.G. 1336/2021*

Tra

████████████████████ (CF: ████████████████████), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ████████████████████, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in ████████████████████ .

*Attore*

Contro

████████████████████ ( C.F: ████████████████████ ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti ████████████████████, elettivamente domiciliata in ████████████████████, presso la propria Avvocatura alla ████████████████████

*Convenuta*

*avente ad oggetto: contratti bancari ed altro.*

*Conclusioni delle parti come da verbale di cui all'odierna udienza.*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009).**

Con atto di citazione spedito a mezzo pec in data 22 luglio 2021, l'attore adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di [REDACTED] [REDACTED], al risarcimento del danno subito per complessivi euro 84.211,44, a seguito di operazioni di compravendita titoli, dalla stessa effettuate.

L'attore deduceva, che, l'odierna convenuta avrebbe eseguito una serie di operazioni di acquisto e successiva vendita di titoli, emessi dalla Banca Monte Paschi di Siena, regolate sul conto corrente n. 000048579817, cointestato allo stesso ed alla sig.ra [REDACTED], collegato al suo deposito titoli n. 53037/1941725/1, a seguito delle quali avrebbe subito perdite per complessivi euro 84.211,44. Al fine di valutare la regolarità e la correttezza delle dette operazioni, [REDACTED] richiedeva a [REDACTED] [REDACTED] la documentazione bancaria inerente e, all'esito inviava una lettera di reclamo, ai fini della contestazione degli investimenti eseguiti, deducendone la nullità e/o annullabilità, per la violazione della normativa contenuta all'interno degli artt. 21, 23 e 30 del T.U.F., nonché per le ragioni, meglio illustrate, con l'atto introduttivo del presente giudizio. La richiesta di reclamo rimaneva inevasa, atteso che, l'Istituto non riteneva nemmeno di partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria.

Si rendeva, quindi, necessario l'esperimento del presente procedimento civile.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] ( di seguito solo [REDACTED]), impugnando e contestando la domanda, chiedendone l'integrale rigetto, eccependo la prescrizione dell'azione risarcitoria ed inoltre, che, le

violazioni *ex adverso* lamentate, laddove sussistenti, lungi da determinare un danno da responsabilità contrattuale, ricadrebbero nell'alveo della responsabilità precontrattuale, trattandosi di violazioni avvenute nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione.

Ciò posto, la domanda va accolta, per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di prescrizione, sollevata da ■■■■■, nella propria comparsa di risposta, con riferimento alle azioni restitutorie avanzate dall'attore e originanti dall'asserita nullità e/o annullabilità delle singole operazioni di investimento. Dette eccezioni rientrano nella peculiare categoria delle nullità c.d. relative, previste in tema di prestazione di servizi di investimento, ossia quelle nullità che, in deroga al principio di cui all'art. 1423 c.c., possono essere fatte valere solo dalla parte nel cui interesse sono stabilite, come, nel caso che ci occupa, la nullità per inosservanza della forma scritta del contratto quadro *ex art. 23 TUF*, oppure la nullità per violazione della disciplina sull'offerta c.d. fuori sede di strumenti finanziari *ex art. 30, comma 7, TUF*. Con riferimento a tali fattispecie, vanno applicati gli stessi criteri delle nullità c.d. assolute, ivi compreso il profilo della prescrizione, valgono, quindi, i principi generali per cui l'azione di nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., mentre la relativa azione restitutoria *ex art. 2033 c.c.* si prescrive in dieci anni dalla data del pagamento del controvalore del titolo, per cui avuto riguardo alle date in cui i titoli sono stati negoziati, ovvero da luglio 2015 a maggio 2018, l'eccezione di prescrizione va rigettata.

Quanto al merito va osservato preliminarmente, che, la prestazione professionale dell'intermediario può essere svolta nei confronti del pubblico

solamente da determinati soggetti in possesso di specifici requisiti, oltre che della relativa autorizzazione. A tal fine è necessaria la sottoscrizione di contratti con soggetti abilitati all'apertura di conti per il trading (depositari), tramite soggetti "segnalatori", che poi eseguono le operazioni materiali di "trading", senza le prescritte autorizzazioni. Vi è da rilevare infatti che l'art. 18, I° co., del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce espressamente, che: "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche". L'art. 21 del D.Lgs. n. 58/98 stabilisce inoltre che: "nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità' dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività".

La responsabilità dell'intermediario determina l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'investitore nei seguenti casi: qualora ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento; qualora non ottemperi alla volontà del contraente, o compia operazioni finanziarie inadeguate, senza autorizzazione, quando dovrebbe astenersene; infine nel caso in cui non lo informi sulle reali motivazioni della perdita degli investimenti effettuati. E', infatti, necessario

fornire all'utente un'informativa sulla propensione al rischio del prodotto finanziario oggetto di investimento, ed operare, successivamente, una valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell'utente rispetto alla conoscenza dello specifico settore di investimento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 19094 dell'8 gennaio 2015 e 19548 del 17 marzo 2016), gli intermediari sono tenuti ad ottenere dal cliente, o potenziale cliente, le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento. Inoltre il successivo art. 40 stabilisce che: "gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente". La Suprema Corte ha precisato al riguardo che: *"la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a*

*quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro (o contratto d'investimento) intercorrente tra le parti"* (Cass. Civ. sent. n.10640/16; in senso conforme Cass. Civ. sez. Unite sent. n. 26724/07). Conseguentemente l'intermediario non autorizzato, che assuma la semplice veste di segnalatore, nei confronti di soggetti abilitati, deve ritenersi responsabile verso l'investitore per svolgere attività riconducibili al servizio di gestione portafogli in mancanza delle prescritte autorizzazioni. Tale comportamento determina la violazione dell'art. 18, comma 1, TUF, e degli obblighi di informazione attiva e passiva nonché di trasparenza e diligente gestione di cui all'art. 21 TUF (come meglio specificati dall'art. 39 del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007 e successive modifiche). La realizzazione di tale fattispecie dà luogo ad una duplice responsabilità contrattuale, sia per l'intermediario autorizzato, depositario del conto, che, legittima il comportamento del segnalatore non autorizzato, sia dello stesso segnalatore non autorizzato (sia esso persona fisica o giuridica), con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.

Preso atto del quadro normativo e giurisprudenziale da applicare al caso concreto, va dato atto che l'attore deduce l'inesistenza di un contratto scritto per la prestazione dei servizi di investimento. I principi che regolano il contratto di intermediazione finanziaria, nel nostro ordinamento, sono regolati dall'art. 23 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dalla Consob con i propri Regolamenti, di cui il principale è il n. 16190/2007. La norma, con riferimento alle parti del

contratto d'intermediazione finanziaria, prevede che l'intermediario finanziario deve essere un c.d. soggetto abilitato, ovvero le Banche e le imprese di investimento e che al contratto di intermediazione quadro, conseguono gli ordini di acquisto dei titoli. Si tratta di contratti aventi natura meramente esecutiva, coerenti con le condizioni stabilite nel contratto quadro. L'art. 23 del T.U.F. prevede espressamente un contratto quadro in forma scritta, con il quale le parti stabiliscono le condizioni generali imprescindibili, gli obblighi e gli aspetti relativi alla gestione dei titoli. La disposizione stabilisce che: *“I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”*.

La stipulazione del contratto quadro costituisce, un necessario presupposto di validità dell'ordine, con la conseguenza che la mancata stipulazione in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, giacché il contratto quadro costituisce il fondamento causale degli ordini impartiti dall'investitore all'intermediario finanziario. Quindi, questi sono nulli, se non siano preceduti dalla stipulazione di un contratto quadro in forma scritta, come ha ribadito la giurisprudenza, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c. (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 16106 del 14



giugno 2019). L'art. 23, comma 1, 1 T.U.F , oltre al requisito della forma scritta per i contratti d'intermediazione finanziaria, prevede anche la necessità di consegnare un esemplare del contratto al cliente. Laddove l'intermediario non proceda a consegnare l'esemplare, tale condotta costituisce inosservanza di uno degli obblighi conferitegli da parte della legge.

La convenuta, nel caso de quo, si è limitata ad allegare la documentazione relativa agli estratti conto ed all'apertura del conto depositi del cliente, corredato dal questionario informativo, nonché il modulo delle condizioni generali di cui alla prestazione dei servizi dei contratti di investimento, privo di sottoscrizione, per cui non ha dimostrato l'esistenza tra le parti di un contratto quadro e nulla ha fornito in merito alle operazioni in contestazione. Ciò posto, parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità e/o annullamento, degli ordini di acquisto con conseguente risarcimento del danno.

La domanda di accertamento della nullità è infondata, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità la violazione di norme di comportamento non dà luogo ad un'ipotesi di nullità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19.12.2007 n. 26725: *“La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto*

*d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c. Il divieto di compiere operazioni inadeguate o in conflitto d'interessi attiene anch'esso alla fase esecutiva di detto contratto, costituendo, al pari del dovere d'informazione, una specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del cliente”).*

La domanda di annullamento merita accoglimento, atteso che dalla mancata stipulazione in forma scritta del contratto quadro, deriva la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, conseguentemente l'attore avrà diritto alla restituzione del capitale, ovvero €. 84,211,44, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della presente domanda al soddisfo.

Trattandosi di un debito di valuta non spetta la rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, in relazione alle fasi: studio, introduttiva e decisionale.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta la sollevata eccezione di prescrizione;

Accoglie la domanda e per l'effetto:

Accerta e dichiara la intervenuta violazione da parte delle [REDACTED],

in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, della normativa

di cui all'art. 23 T.U.F. in ordine alla mancanza di un contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento;

Dichiara la nullità degli ordini di compravendita – regolati sul conto corrente n. 000048579817 collegato al deposito titoli n. 53037/1941725/1 – di titoli Banca Monte dei Paschi di Siena spa, avvenuti nel periodo compreso tra il 13 luglio 2015 e il 10 maggio 2018;

Condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a restituire al sig. [REDACTED], la somma di euro 84.211,44;

Condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante in carica pro tempore al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore che liquida in €. 4.217,00 per onorari ed €. 759,00 per spese, oltre accessori come per legge

Rigetta nel resto.

Palmi, 18 Ottobre 2023

Il GOP

Avv. Maria D. Romeo